

Tribunale di Brescia, Terza Sezione Penale (dott.ssa Gueli), 19 ottobre 2017, n. 3672.

**Truffa tentata. – Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.).**

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p., introdotto dalla l. 103/2017, è applicabile anche ai processi in corso e nei casi in cui l'offerta reale compiuta dall'imputato sia ritenuta congrua dal giudice rispetto all'entità del fatto (nel caso di specie, il giudice riteneva congrua la somma offerta dall'imputato, in relazione ad una contestazione di tentata truffa alla compagnia assicurativa valorizzando la procedibilità a querela del fatto, la sua possibile diversa qualificazione giuridica nel reato di cui all'art. 642 c.p., la mancata corresponsione di alcuna somma da parte della compagnia assicurativa, con conseguente limitazione del danno subito alle sole spese di istruttoria).